



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

Verbale n. 8/2012

Seduta del 19 aprile 2012

**CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE
PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO**

Il giorno **19 aprile 2012**, alle ore **15,30** presso la **Sala riunioni di Via della Stamperia, n. 8, in Roma**, si è riunita la seduta della **Conferenza Stato Regioni** (convocata con nota CSR prot. n. 1849 P-4.23.2.21 del 13 aprile 2012 e nota CSR prot. n. 1934 del 17 aprile 2012) per discutere sui seguenti argomenti all'ordine del giorno:

Approvazione del verbale della seduta del 4 aprile 2012.

- 1) **Approvazione del protocollo di intesa tra il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, l'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT), le Regioni e le Province autonome, l'Agenzia per le Erogazioni in agricoltura (AGEA) per il coordinamento dei flussi informativi in materia di statistiche agricole. (POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI) Codice sito: 4.9/2012/7 (Servizio II)**
Approvazione ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281

- 2) **Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante "Il nuovo sistema di formazione continua in medicina – Linee guida per i Manuali di accreditamento dei provider, albo nazionale dei provider, crediti formativi triennio 2011/2012, federazioni, ordini, collegi e associazioni professionali, sistema di verifiche, controlli e monitoraggio della qualità, liberi professionisti". (SALUTE) Codice sito: 4.10/2012/23 (Servizio III)**
Accordo ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

- 3) **Intesa sulla proposta del Ministro della salute di deliberazione CIPE di assegnazione alle Regioni della quota vincolata per gli extracomunitari irregolari a valere sul Fondo sanitario nazionale 2008. (SALUTE) Codice sito: 4.10/2012/25A (Servizio III)**
Intesa ai sensi dell'articolo 39, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e dell'articolo 115, comma 1, lett. a) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

- 4) **Intesa sulla proposta del Ministro della salute di deliberazione CIPE di assegnazione alle Regioni della quota vincolata per gli extracomunitari irregolari a valere sul Fondo sanitario nazionale 2009. (SALUTE) Codice sito: 4.10/2012/25B (Servizio III)**
Intesa ai sensi dell'articolo 39, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e dell'articolo 115, comma 1, lett. a) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

- 5) **Intesa sulla proposta del Ministro della salute di deliberazione CIPE di assegnazione alle Regioni della quota vincolata per gli extracomunitari irregolari a valere sul Fondo sanitario nazionale 2010. (SALUTE) Codice sito: 4.10/2012/25C (Servizio III)**
Intesa ai sensi dell'articolo 39, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e dell'articolo 115, comma 1, lett. a) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

- 6) **Parere sullo schema di decreto del Ministro della salute recante: "Istituzione del sistema informativo per il monitoraggio dell'assistenza erogata presso gli Hospice". (SALUTE) Codice sito: 4.10/2011/71 (Servizio III)**
Parere ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

- 7) **Parere sulla richiesta di conferma del carattere scientifico dell'IRCCS "Istituto Giannina Gaslini" di Genova. (SALUTE) Codice sito: 4.10/2012/31 (Servizio III)**
Parere ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288.

- 8) **Parere sulla richiesta di conferma del carattere scientifico della Fondazione IRCCS "Istituto Nazionale dei Tumori" di Milano (SALUTE) Codice sito: 4.10/2012/32 (Servizio III)**
Parere ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288.





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

- 9) **Acquisizione delle designazioni di quattro componenti della Commissione consultiva tecnico scientifica dell'Agencia Italiana del Farmaco. (SALUTE) Codice sito 4.10/2012/29A (Servizio III)**
Acquisizione della designazione ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
- 10) **Acquisizione delle designazioni di quattro componenti del Comitato prezzi e rimborso dell'Agencia Italiana del Farmaco. (SALUTE) Codice sito 4.10/2012/29B (Servizio III)**
Acquisizione della designazione ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
- 11) **Parere sullo schema di decreto del Ministro dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti che modifica i D.M. del 28 dicembre 2007 e del 7 maggio 2010 relativi alla presentazione dei progetti a favore dei distretti industriali e al riparto delle risorse per l'anno 2008. (SVILUPPO ECONOMICO) Codice sito: 4.12/2012/4 (Servizio IV)**
Parere ai sensi dell'articolo 1, comma 890, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
- 12) **Accordo sul piano di filiera del legno. (POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI) Codice sito: 4.18/2012/15 (Servizio VI)**
Accordo ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
- 13) **Intesa sullo schema di decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali concernente "Modifica Piani assicurativi agricoli 2011 e 2012". (POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI) Codice sito: 4.18/2012/25 (Servizio VI)**
Intesa ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.
- 14) **Intesa sullo schema di decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 1, comma 1074 della legge 27 dicembre 2006 – Fondo per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile in agricoltura- Ripartizione fondi 2011 - settore agricoltura. (POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI) Codice sito: 4.18/2012/27 (Servizio VI)**
Intesa ai sensi dell'articolo 1, comma 1074, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
- 15) **Intesa sullo schema di decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali concernente "Misure urgenti per il miglioramento del sistema di controllo come disciplinato agli artt. 27 e seguenti del Reg. (CE) n. 834/2007 e relativi regolamenti di applicazione" in materia di produzione biologica". (POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI) Codice sito: 4.18/2012/28 (Servizio VI)**
Intesa ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990,






*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

- 16) **Informativa sulla ratifica del Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 5431 del 30 marzo 2012 recante "Proroga del termine per le consegne di tabacco di cui all'articolo 7 del decreto ministeriale 29 luglio 2009, concernente disposizioni per l'attuazione dell'art. 68 del Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio del 19 gennaio 2009". (POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI) Codice sito 4.18/2012/30 (Servizio VI)**
Informativa ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
- 17) **Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano per la definizione di un sistema nazionale di certificazione delle competenze comunque acquisite in apprendistato, a norma dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167. (LAVORO E POLITICHE SOCIALI - ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA) Codice sito: 4.4./2012/3 (Servizio I)**
Accordo ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
- 18) **Parere sullo schema di decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in materia di adozione di nuovi modelli di rilevazione economica Conto economico (CE) e Stato patrimoniale (SP) delle aziende del servizio sanitario nazionale. (SALUTE - ECONOMIA E FINANZE) Codice sito 4.10/2012/28 (Servizio III)**
Parere ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

Sono presenti:

per le Amministrazioni dello Stato:

il Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport, **GNUDI***; il Ministro della salute, **BALDUZZI**; il Sottosegretario all'economia e alle finanze, **CIRIANI**; il Sottosegretario per l'istruzione, per l'università e per la ricerca, **UGOLINI**; il Sottosegretario al lavoro e alle politiche sociali, **GUERRA**; il Capo di Gabinetto per gli affari regionali, **CARPINO**.

per le Regioni e Province autonome:

il Presidente della Regione Emilia Romagna, **ERRANI**; l'Assessore della Regione Lombardia, **COLOZZI**; l'Assessore della Regione Campania, **GIANCANE**; l'Assessore della Regione Veneto, **STIVAL**; l'Assessore della Regione Puglia, **DENTAMARO**; l'Assessore della Regione Siciliana, **ARMAO**.

Svolge le funzioni di Segretario, **SINISCALCHI**, Segretario della Conferenza Unificata e della Conferenza Stato-Regioni;

*Il Ministro Gnudi è delegato ad esercitare le funzioni di Presidente della Conferenza





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

Il **Ministro GNUDI** apre i lavori facendo presente che è stata formulata da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, la richiesta di anticipare il punto 17) all'o.d.g.

Non essendoci obiezioni, così rimane deciso.

Il **Ministro GNUDI** pone all'esame il **punto 17** all'o.d.g. che reca: **Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano per la definizione di un sistema nazionale di certificazione delle competenze comunque acquisite in apprendistato, a norma dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167.**

Il **Presidente ERRANI**, a nome delle Regioni, esprime l'avviso favorevole all'accordo con la raccomandazione di prevedere che, nelle more della definizione delle norme che disciplinano in modo organico, quanto disposto dall'accordo medesimo per la certificazione degli apprendimenti non formali e informali valga non solo nel percorso dell'apprendistato.

Il **Sottosegretario UGOLINI** concorda con quanto rappresentato dal Presidente Errani.

Il **Sottosegretario GUERRA** condivide l'espressione del Presidente Errani.

Pertanto la **Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano**

• **SANCISCE IL SEGUENTE ACCORDO**

CONSIDERATI:

- la legge 24 giugno 1997, n. 196 recante "Norme in materia di promozione dell'occupazione" e, in particolare, l'articolo 17, comma 1 lettere c) ed e);
- il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 recante "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59" e, in particolare, l'articolo 142, comma 1, lettere c) e d);
- il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 31 maggio 2001, n. 174, sul sistema di certificazione delle competenze nella formazione professionale;
- la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante "Modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione";





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

- il decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276, recante "Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30" e s.m.i.;
- il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, recante "Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53";
- il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 10 ottobre 2005 concernente l'approvazione del modello di libretto formativo del cittadino;
- il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 recante "Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni sul secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53" e s.m.i.;
- il decreto del Ministero della Pubblica Istruzione del 22 agosto 2007, n. 139, che adotta il "Regolamento recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione, ai sensi dell'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296";
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 2008 che adotta le "Linee guida per la riorganizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli Istituti tecnici superiori";
- l'Intesa del 20 marzo 2008 tra Ministero del lavoro e della previdenza sociale, Ministero della pubblica istruzione e Ministero dell'università e della ricerca, le Regioni, Province Autonome di Trento e Bolzano, per la definizione degli standard minimi del nuovo sistema di accreditamento delle strutture formative per la qualità dei servizi;
- il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria" convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e in particolare l'art. 64 comma 4 bis con riferimento all'assolvimento dell'obbligo di istruzione nei percorsi di istruzione e formazione professionale;





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

- il decreto del Presidente della Repubblica del 22 giugno 2009, n. 122, che adotta il "Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169";
- il decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 27 gennaio 2010, n. 9, recante il modello di certificazione dei saperi e delle competenze relative all'assolvimento dell'obbligo di istruzione, ai sensi dell'articolo 4 del decreto ministeriale 22 agosto 2007, n. 139;
- l'Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 29 aprile 2010, recepito con decreto interministeriale del 15 giugno 2010, riguardante il primo anno di attuazione 2010-2011 dei percorsi di istruzione e formazione professionale a norma dell'art. 27, comma 2, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 – All. 3 (Competenze tecnico professionali comuni di qualifica professionale – Aree qualità, sicurezza, igiene e salvaguardia ambientale);
- l'Intesa in Conferenza Unificata del 16 dicembre 2010, riguardante l'adozione di "Linee Guida per realizzare organici raccordi tra i percorsi degli Istituti professionali ed i percorsi di istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 13, comma 1–quinquies, del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito dalla legge 2 aprile 2007, n. 40", recepite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 4 del 18 gennaio 2011;
- il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 7 settembre 2011, adottato ai sensi della legge 17 maggio 1999, n. 144, articolo 69, comma 1, recante norme generali concernenti i diplomi degli Istituti Tecnici Superiori (ITS) e relative figure nazionali di riferimento, la verifica e la certificazione delle competenze di cui agli articoli 4, comma 3 e 8, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008;
- l'Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 27 luglio 2011 e recepito con decreto interministeriale dell'11 novembre 2011, riguardante gli atti necessari per il passaggio a nuovo ordinamento dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 e i relativi allegati;
- l'Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 19 gennaio 2012, riguardante l'integrazione del repertorio delle figure professionali di riferimento nazionale approvato con l'Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 27 luglio 2011;





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

- il decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167 recante "Testo unico dell'apprendistato, a norma dell'articolo 1, comma 30 della legge 24 dicembre 2007, n. 247";
- l'Accordo 15 marzo 2012 ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale;
- la Decisione relativa al quadro comunitario unico per la trasparenza delle qualifiche e delle competenze (EUROPASS) del 15 dicembre 2004;
- la Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa alle competenze chiave per l'apprendimento permanente del 18 dicembre 2006;
- la Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio, sulla costituzione del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente (EQF) del 23 aprile 2008;
- la Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio sull'istituzione di un sistema europeo di crediti per l'istruzione e la formazione professionale (ECVET) del 18 giugno 2009;
- la Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio sull'istituzione di un quadro europeo di riferimento per la garanzia della qualità dell'istruzione e della formazione professionale (EQAVET) del 18 giugno 2009;
- i principi fondamentali, il quadro definitivo e gli orientamenti metodologici condivisi a livello europeo in merito alla convalida degli apprendimenti comunque acquisiti, in particolare con riferimento ai principi guida adottati dal Consiglio dell'Unione europea nel 2004 nonché al glossario e alle linee guida messi a punto dal CEDEFOP rispettivamente nel 2008 e nel 2009;
- il quadro delineato dalla legislazione nazionale e dagli indirizzi dell'Unione europea, sopra richiamati, anche in relazione agli obiettivi per il 2020, indicati dal Consiglio europeo del 17 giugno 2010;





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

- il quadro degli impegni assunti congiuntamente dal Governo, dalle Regioni e Province autonome e dalle Parti Sociali, nell'ambito dell'intesa concernente "Linee guida per la formazione nel 2010", con specifico riguardo al punto 2, in rapporto alla promozione del metodo di apprendimento "per competenze" segnatamente attraverso il rilancio del contratto di apprendistato, e al punto 5, in riferimento alla definizione di un sistema su base regionale e secondo standard omogenei condivisi a livello nazionale in grado di "riconoscere, valutare e certificare, in situazioni di compito autentiche e su domanda della persona in cerca di occupazione, le effettive competenze dei lavoratori comunque acquisite", nonché al connesso impiego del Libretto Formativo del Cittadino quale strumento di registrazione delle competenze acquisite;

- il lavoro di cooperazione interistituzionale che vede impegnati, anche nell'ambito delle azioni di complementarietà tra Programmi Operativi del Fondo Sociale Europeo, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, le Regioni e Province autonome, insieme con le Parti sociali, alla costruzione di un sistema nazionale di standard professionali, di certificazione delle competenze e di standard formativi, a partire dalla riforma dell'apprendistato quale terreno più promettente per avviare in concreto il lavoro finalizzato al funzionamento e all'interconnessione tra standard professionali, formativi e di certificazione;

- la necessità di concorrere ad adempiere le disposizioni attuative di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167 per quanto riguarda la certificazione delle competenze comunque acquisite in apprendistato;

PREMESSO che:

- è necessario definire, in una logica interregionale e interfiliere, ai fini di quanto previsto all'articolo 6 del decreto legislativo 14 settembre 2011 n. 167, una cornice di principi, definizioni, orientamenti metodologici e standard minimi di un sistema nazionale di certificazione delle competenze acquisite in contesti formali, non formali e informali, anche nella prospettiva di un loro riconoscimento in termini di crediti formativi nel rispetto della legislazione vigente in materia di ordinamenti scolastici e universitari;
- la valorizzazione degli apprendimenti, acquisiti sia in percorsi di istruzione/formazione sia in contesti lavorativi e di vita quotidiana, rappresenta un elemento fondamentale delle politiche pubbliche in tema di lavoro, formazione e inclusione sociale;
- il presente Accordo si inserisce nel più complessivo contesto di cooperazione interistituzionale di riforma dei sistemi educativi di istruzione e formazione e del mercato del lavoro, in un'ottica di integrazione, confermata da ultimo dall'intesa tra Governo, Regioni e Province autonome e Parti Sociali concernente le "Linee guida per la formazione nel 2010";
- si conviene sui seguenti principi generali:





Presidenza
del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

- a) al centro di un processo di certificazione delle competenze si trova la persona, cui vanno riconosciute, in modo unitario a livello nazionale, le competenze comunque acquisite, in una prospettiva di *lifelong learning*, in modo da facilitare l'ingresso e la permanenza nel mondo del lavoro, la flessibilità nell'occupazione e la crescita delle proprie capacità e conoscenze ai fini di una loro effettiva spendibilità;
- b) la certificazione è un atto pubblico, condizione essenziale per dare valore giuridico alle attestazioni in esito. Il carattere pubblico è garantito dall'Ente pubblico titolare (Stato, Regione, Provincia autonoma), nel rispetto delle competenze proprie di ciascuna amministrazione;
- c) un sistema nazionale di certificazione si fonda su standard minimi di servizio omogenei su tutto il territorio nazionale nel rispetto dei principi di accessibilità, riservatezza, trasparenza, oggettività e tracciabilità;
- nella prospettiva della definizione di una piattaforma comune di requisiti essenziali e condivisi che garantiscano la trasparenza e la spendibilità degli apprendimenti acquisiti dalle persone, nel reciproco riconoscimento tra i diversi sistemi pubblici di certificazione, ai fini di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 167/2011 si rende necessario:
 - adottare un quadro comune di riferimento in ordine all'ambito definitorio e applicativo della certificazione delle competenze;
 - delineare alcuni primi elementi del sistema nazionale di certificazione delle competenze, garantendo, nei rispettivi sistemi, il rispetto di requisiti minimi in conformità dei quali l'Ente pubblico titolare esercita le funzioni di certificazione delle competenze.

IL GOVERNO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

CONVENGONO

A. di adottare il seguente quadro comune di riferimento:

A.1 Definizioni:

- **Competenza:** comprovata capacità di utilizzare i risultati dell'apprendimento (conoscenze, abilità/capacità) in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e personale.
- **Convalida/validazione delle competenze:** la conferma, da parte di un soggetto competente, che le competenze acquisite da una persona in un contesto formale, non formale o informale sono stati accertate in base a criteri prestabiliti e sono conformi ai requisiti di uno standard di convalida. La convalida è generalmente seguita dall'attestazione.
- **Certificazione delle competenze:** intero processo che conduce al rilascio di un certificato, un diploma o un titolo che attesta formalmente che un Ente





Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

- pubblico titolare ha accertato e convalidato un insieme di competenze conseguite da un individuo rispetto a uno standard prestabilito.
- **Apprendimento formale:** apprendimento erogato in un contesto organizzato e strutturato, appositamente progettato come tale, in termini di obiettivi di apprendimento e tempi o risorse per l'apprendimento. L'apprendimento formale è intenzionale dal punto di vista del discente. Di norma si conclude in una convalida e in una certificazione.
 - **Apprendimento non formale:** apprendimento prodotto nell'ambito di attività organizzate e pianificate non specificamente concepite come apprendimento, in termini di obiettivi, di tempi o di sostegno all'apprendimento. L'apprendimento non formale è intenzionale dal punto di vista del discente. I risultati dell'apprendimento non formale possono essere convalidati e certificati.
 - **Apprendimento informale:** apprendimento risultante dalle attività della vita quotidiana legate al lavoro, alla famiglia o al tempo libero. Non è strutturato in termini di obiettivi di apprendimento, di tempi o di risorse dell'apprendimento. Nella maggior parte dei casi l'apprendimento informale non è intenzionale dal punto di vista del discente, ma può essere messo in trasparenza ed entrare in un percorso di convalida e successivamente di certificazione.
 - **Figura:** standard definito a livello nazionale.
 - **Profilo:** standard regionale definito anche in termini di declinazione territoriale della Figura di riferimento nazionale.

A.2 Oggetto della certificazione:

La competenza rappresenta l'elemento minimo certificabile. In linea con gli orientamenti europei e nazionali, si certificano le competenze comunque acquisite dalle persone in contesti formali, non formali o informali. Non si certificano i percorsi, gli ambiti o le modalità di acquisizione. Possono essere certificati anche aggregati di competenze riferibili a parti di una figura/profilo, fino al numero totale delle competenze costituenti un'intera figura/profilo. Le competenze certificate, pertanto, sono capitalizzabili per il raggiungimento di titoli e qualificazioni, a condizione che le figure/profili di riferimento degli stessi siano preliminarmente descritti/standardizzati in termini di competenze.

Per certificare una competenza o aggregati di competenze occorre disporre di uno standard di riferimento. Sono certificabili le competenze da ricondurre a standard previsti in "repertori" codificati a livello nazionale o regionale, relativi a competenze di base ed a competenze tecnico-professionali, pubblicamente riconosciuti e accessibili su base telematica. La mutua leggibilità e correlabilità tra diversi repertori nazionali e regionali di competenze è fondata in prima attuazione sui seguenti descrittori:

- descrizione/denominazione (oggetto, ambito, descrizione figura/profilo);
- livello (EQF);
- referenziazioni (ATECO, NUP);
- processo lavorativo / aree di attività;





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

- **competenze** (elementi minimi di competenza, anche articolati in abilità/capacità e conoscenze).

A.3 Processo:

Ogni processo di certificazione si realizza attraverso le seguenti fasi:

- **identificazione**, fase finalizzata a individuare e a mettere in trasparenza le competenze della persona riconducibili a uno standard certificabile;
- **accertamento/valutazione**, fase relativa alla verifica del possesso delle competenze secondo criteri e indicatori conformi a standard predefiniti, ad esempio attraverso la raccolta di evidenze e/o la realizzazione di prove;
- **attestazione**, fase che conclude il processo di certificazione e consiste nel rilascio di documenti standardizzati che attestano, sulla base di regole definite, le competenze accertate/valutate.

A.4 Carattere pubblico della certificazione:

Il carattere "pubblico" identifica in senso proprio la certificazione rispetto ad altre forme di convalida, seppure realizzate secondo procedure e metodiche standardizzate da soggetti non titolari di funzione pubblica; il carattere pubblico è garantito dall'Ente pubblico titolare (Stato, Regione, Provincia autonoma) anche quando questo, per la realizzazione del processo di certificazione o di parte di esso, si avvale di soggetti diversi in possesso degli idonei requisiti.

B. di garantire nei rispettivi sistemi di certificazione il rispetto dei seguenti requisiti minimi:

B.1 Procedure:

- a) conformità delle procedure alle fasi di processo sopra identificate e all'oggetto di certificazione di cui ai punti A.2 e A.3 del presente Accordo;
- b) previsione di figure e/o funzioni preposte alle fasi di processo sopra identificate ed al rilascio del certificato/attestato di cui al seguente punto B.2;
- c) previsione dei requisiti professionali delle figure e/o funzioni di cui alla precedente lettera b), con specifico riferimento al presidio degli aspetti di contenuto professionale e di metodologia valutativa;
- d) adozione, in relazione ai criteri di standardizzazione, trasparenza ed accessibilità, di un quadro predefinito delle condizioni di accesso, fruizione ed erogazione del servizio, nonché di relativi format e procedure codificati;
- e) adozione, ai fini del monitoraggio e della tracciabilità e tenuta degli atti e dei certificati/attestati rilasciati, di un sistema informativo, strumenti e procedure dedicate;
- f) conformità delle procedure alle norme di accesso agli atti amministrativi e di tutela della privacy;
- g) previsione di condizioni che assicurino collegialità, oggettività e indipendenza nei processi di accertamento e valutazione.





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

B.2 Elementi minimi presenti nel certificato/attestato rilasciato nell'ambito del processo di certificazione:

- dati anagrafici del destinatario;
- dati dell'Ente pubblico titolare / Ente accreditato e/o autorizzato che rilascia il certificato/attestato, con indicazione dei riferimenti normativi di accreditamento e/o di autorizzazione;
- competenza o aggregati di competenze acquisiti. Per ogni competenza sono da indicare almeno le seguenti informazioni: 1) la tipologia (di base, tecnico professionale) 2) la denominazione 3) il repertorio nazionale o regionale di riferimento, ovvero la figura/profilo di cui la competenza o aggregato di competenze fa parte;
- qualificazione di riferimento (denominazione/descrizione di figura/profilo, livello EQF, referenziazioni ATECO e NUP, processo lavorativo/aree di attività);
- dati relativi alle modalità di apprendimento e accertamento delle competenze. Ove la modalità di apprendimento sia formale sono da indicare i dati essenziali relativi al percorso formativo, ove la modalità sia non formale/informale sono da indicare i dati essenziali relativi all'esperienza svolta e al processo di convalida.

Stante gli elementi minimi sopra elencati, il certificato/attestato può essere integrato con informazioni aggiuntive, ove queste contribuiscano a migliorarne la trasparenza e a valorizzarne la spendibilità.

B.3 Registrazione:

I certificati/attestati rilasciati in esito al processo di certificazione sono registrabili sul Libretto formativo del cittadino di cui all'articolo 2, comma 1 lettera i) del decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276 e secondo il modello adottato con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 10 ottobre 2005.

Ciascuna Regione e Provincia autonoma potrà integrare lo standard formativo di cui al DM 10 ottobre 2005 con ulteriori elementi conoscitivi, anche su apprendimenti acquisiti e non ancora certificati, nelle fasi di identificazione e accertamento di cui al punto A3 del presente Accordo.

B.4 Soggetti:

In rapporto al carattere pubblico della certificazione, i requisiti minimi essenziali dei soggetti accreditati e/o autorizzati dovranno essere di tipo:

- a) professionale, ovvero la disponibilità di risorse professionali competenti per il presidio del processo di certificazione;
- b) procedurale, ovvero la garanzia del rispetto delle regole a tutela della persona.





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

Le Regioni e Province autonome declineranno nei rispettivi territori criteri, soglie e modalità di verifica del presidio dei requisiti professionali e procedurali (di cui al punto B.1) necessari al rilascio dell'accreditamento e/o dell'autorizzazione.

C. di accompagnare e sostenere l'avvio dell'attuazione di quanto definito nel presente accordo attraverso un'azione di cooperazione interistituzionale che veda impegnati il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, le Regioni e Province Autonome nello sviluppo di proposte organiche a partire dalle tematiche della correttezza, della portabilità e della qualificazione del processo e dei prodotti della certificazione.

Le Regioni a Statuto speciale e le Province Autonome di Trento e Bolzano provvedono alle finalità del presente Accordo nell'ambito delle competenze ad esse spettanti ai sensi dello Statuto speciale, delle relative norme di attuazione e secondo quanto disposto dai rispettivi ordinamenti.

Il presente Accordo viene recepito con decreto adottato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

(All. 1)

Il Ministro GNUDI pone all'approvazione del verbale della seduta del 4 aprile 2012.

Non essendoci osservazioni, la Conferenza Stato Regioni approva il verbale della seduta del 4 aprile 2012.

Il Ministro GNUDI pone all'esame il punto 1 all'o.d.g. che reca: Approvazione del protocollo di intesa tra il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, l'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT), le Regioni e le Province autonome, l'Agenzia per le Erogazioni in agricoltura (AGEA) per il coordinamento dei flussi informativi in materia di statistiche agricole.

Il Presidente ERRANI a nome delle Regioni esprime avviso favorevole all'approvazione del protocollo d'intesa.

Pertanto la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

- **APPROVA ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Protocollo di intesa tra il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, l'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT), le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, l'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), per il coordinamento dei flussi informativi in materia di statistiche agricole nella formulazione che, allegata al presente atto, ne costituisce parte integrante.**
(All. 2)

Il **Ministro GNUDI** pone all'esame il punto 2 all'o.d.g. che reca: **Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante "Il nuovo sistema di formazione continua in medicina – Linee guida per i Manuali di accreditamento dei provider, albo nazionale dei provider, crediti formativi triennio 2011/2012, federazioni, ordini, collegi e associazioni professionali, sistema di verifiche, controlli e monitoraggio della qualità, liberi professionisti"**.

Il **Presidente ERRANI** esprime l'avviso favorevole all'accordo sulla versione concordata in sede tecnica.

Pertanto la **Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano**

- **SANCISCE ACCORDO tra il Governo, le Regioni e le Province autonome, nei seguenti termini**

CONSIDERATI:

- il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, ed in particolare gli articoli 16-*bis* e 16-*ter* che prevedono l'istituzione della Commissione nazionale per la formazione continua avente il compito di definire le modalità per garantire l'aggiornamento professionale e la formazione permanente dei professionisti sanitari;
- l'allegato all'accordo del 1° agosto 2007 (Rep. atti n. 168/2007) che nella sezione "Criteri e procedure di accreditamento dei *provider* pubblici e privati" prevede l'istituzione del Comitato tecnico delle Regioni, con funzioni di supporto alla Commissione nazionale per la formazione continua per tutte le questioni di carattere generale e di valenza prescrittoria per le Regioni, di competenza anche delle altre Sezioni;
- l'esigenza di definire: i criteri minimi che devono essere osservati per l'accreditamento dei *provider* da parte di tutti gli enti accreditanti; le procedure per la costituzione dell'Albo nazionale dei *provider* e crediti





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

formativi per il triennio 2011/2013; i compiti degli ordini, collegi, associazioni professionali e le rispettive federazioni; i sistemi di verifiche, controlli e monitoraggio della qualità e l'ampliamento dell'offerta formativa in favore dei liberi professionisti, al fine di garantire la qualità dell'offerta formativa;

- **che il documento allegato al presente accordo, in osservanza di quanto previsto dagli accordi Stato-Regioni del 1° agosto 2007 (Rep. Atti n. 168/2007) e del 5 novembre 2009 (Rep. Atti n. 192/2009), è stato approvato dalla Commissione nazionale per la formazione continua nella riunione del 24 gennaio 2012, tenendo conto delle osservazioni del Comitato tecnico delle regioni;**

SI CONVIENE SUL

documento recante: "Il nuovo sistema di formazione continua in medicina - Linee guida per i Manuali di accreditamento dei *provider*, albo nazionale dei *provider*, crediti formativi triennio 2011/2013, federazioni, ordini, collegi e associazioni professionali, sistema di verifiche, controlli e monitoraggio della qualità, liberi professionisti", Allegato sub A), parte integrante del presente atto.

Il documento ha l'obiettivo di realizzare un sistema integrato nel quale soggetti con responsabilità e ruoli istituzionali diversi hanno il compito di concorrere alla realizzazione della funzione di governo della formazione continua. Esso definisce:

- **i criteri minimi che devono essere adottati da tutti gli enti accreditanti (nazionale e regionali/provinciali) per l'accreditamento dei *provider*, per consentire l'omogeneizzazione delle attività, al fine di mantenere, sviluppare e incrementare le conoscenze, le competenze e le *performance* degli operatori della sanità;**
- **le procedure per la costituzione dell'Albo nazionale dei *provider* nel quale annotare eventuali criticità segnalate dagli organismi di controllo e monitoraggio di livello nazionale o regionale per garantire nel tempo ai professionisti sanitari efficacia, appropriatezza, sicurezza ed efficienza dell'offerta formativa;**
- **i crediti formativi che, per il triennio 2011/2013, sono fissati nel numero di 150;**
- **i compiti degli ordini, collegi, associazioni professionali e le rispettive federazioni;**
- **i sistemi di verifiche, controlli e monitoraggio della qualità;**
- **l'ampliamento dell'offerta formativa in favore dei liberi professionisti.**

I destinatari di cui all'allegato documento sono individuati negli enti accreditanti (nazionale e regionali/provinciali), nelle rappresentanze degli ordini, collegi, associazioni professionali e nelle rispettive federazioni, nei *provider* e nei professionisti sanitari.





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

Le parti convengono che la Commissione nazionale per la formazione continua svolga il ruolo di coordinamento delle attività degli enti e dei soggetti coinvolti nel sistema.

(All. 3)

Il Ministro GNUDI pone all'esame il punto 3 all'o.d.g. che reca: Intesa sulla proposta del Ministro della salute di deliberazione CIPE di assegnazione alle Regioni della quota vincolata per gli extracomunitari irregolari a valere sul Fondo sanitario nazionale 2008.

Il Presidente ERRANI a nome delle Regioni esprime l'avviso favorevole all'intesa.

Pertanto la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano

- **SANCISCE INTESA sulla proposta del Ministro della salute di deliberazione CIPE di assegnazione alle Regioni della quota vincolata per gli extracomunitari irregolari a valere sul Fondo sanitario nazionale 2008, come da Allegato A, parte integrante del presente atto.**

(All. 4)

Il Ministro GNUDI pone all'esame il punto 4 all'o.d.g. che reca: Intesa sulla proposta del Ministro della salute di deliberazione CIPE di assegnazione alle Regioni della quota vincolata per gli extracomunitari irregolari a valere sul Fondo sanitario nazionale 2009.

Il Presidente ERRANI a nome delle Regioni esprime l'avviso favorevole all'intesa.

Pertanto la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano

- **SANCISCE INTESA sulla proposta del Ministro della salute di deliberazione CIPE di assegnazione alle Regioni della quota vincolata per gli extracomunitari irregolari a valere sul Fondo sanitario nazionale 2008, come da Allegato A, parte integrante del presente atto.**

(All. 5)

Il Ministro GNUDI pone all'esame il punto 5 all'o.d.g. che reca: Intesa sulla proposta del Ministro della salute di deliberazione CIPE di assegnazione alle Regioni della quota vincolata per gli extracomunitari irregolari a valere sul Fondo sanitario nazionale 2010.





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

Il **Presidente ERRANI** a nome delle Regioni esprime l'avviso favorevole all'intesa.

Pertanto la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano

- **SANCISCE INTESA** sulla proposta del Ministro della salute di deliberazione CIPE di assegnazione alle Regioni della quota vincolata per gli extracomunitari irregolari a valere sul Fondo sanitario nazionale 2010, come da Allegato A, parte integrante del presente atto.
(All. 6)

Il **Ministro GNUDI** pone all'esame il punto 6 all'o.d.g. che reca: **Parere sullo schema di decreto del Ministro della salute recante: "Istituzione del sistema informativo per il monitoraggio dell'assistenza erogata presso gli Hospice"**.

Il **Presidente ERRANI** esprime parere favorevole con la raccomandazione che le specifiche tecniche – funzionali del flusso informativo - siano preventivamente discusse con le Regioni entro il 31 maggio 2012.

Il **Ministro BALDUZZI** accoglie la suddetta raccomandazione.

Pertanto la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano

- **ESPRIME PARERE FAVOREVOLE** sullo schema di decreto del Ministro della salute recante "Istituzione del sistema informativo per il monitoraggio dell'assistenza erogata presso gli Hospice" nella versione trasmessa con lettera in data 21 marzo 2012 di cui in premessa.
(All. 7)

Il **Ministro GNUDI** pone all'esame il punto 7 all'o.d.g. che reca: **Parere sulla richiesta di conferma del carattere scientifico dell'IRCCS "Istituto Giannina Gaslini" di Genova.**

Il **Presidente ERRANI** a nome delle Regioni esprime il parere favorevole.





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

Pertanto la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano

- **ESPRIME PARERE FAVOREVOLE** sulla richiesta di conferma del carattere scientifico dell'IRCCS "Istituto Giannina Gaslini" di Genova.
(All. 8)

Il **Ministro GNUDI** pone all'esame il **punto 8** all'o.d.g. che reca: **Parere sulla richiesta di conferma del carattere scientifico della Fondazione IRCCS "Istituto Nazionale dei Tumori" di Milano.**

Il **Presidente ERRANI** a nome delle Regioni esprime il parere favorevole.

Pertanto la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano

- **ESPRIME PARERE FAVOREVOLE** sulla richiesta di conferma del carattere scientifico della Fondazione IRCCS "Istituto Nazionale dei Tumori" di Milano.
(All. 9)

Il **Ministro GNUDI** pone all'esame il **punto 9** all'o.d.g. che reca: **Acquisizione delle designazioni di quattro componenti della Commissione consultiva tecnico scientifica dell'Agenzia Italiana del Farmaco.**


Il **Presidente ERRANI** consegna un documento con le designazioni delle Regioni: **Giovanni Battista De Sarro, Pierluigi Viale, Roberto dall'Aglio e Sergio Morgagni. (All 10/a)**

Pertanto la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano

- **ACQUISISCE LE DESIGNAZIONI** dei seguenti componenti della Commissione consultiva tecnico scientifica dell'Agenzia Italiana del Farmaco, riportati nel documento consegnato in seduta, **Allegato sub A), parte integrante del presente atto:**

- **Prof. Giovambattista De Sarro – Regione Calabria**
- **Prof. Pierluigi Viale – Regione Liguria**
- **Dott. Roberto Dall'Aglio – Regione Lombardia**
- **Dott. Sergio Morgagni – Regione Piemonte.**

(All. 10)





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

Il Ministro GNUDI pone all'esame il punto 10 all'o.d.g. che reca: Acquisizione delle designazioni di quattro componenti del Comitato prezzi e rimborso dell'Agenzia Italiana del Farmaco.

Il Presidente ERRANI consegna un documento con le designazioni delle Regioni: Nerina Dirindin, Camillo Riccioni, Filippo Drago e Loredano Giorni. (All. 11/a)

Pertanto la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano

- **ACQUISISCE LE DESIGNAZIONI dei seguenti componenti del Comitato prezzi e rimborso dell'Agenzia Italiana del Farmaco:**
 - **Prof.ssa Nerina Dirindin – Regione Emilia Romagna**
 - **Dott. Camillo Riccioni – Regione Lazio**
 - **Prof. Filippo Drago – Regione Siciliana**
 - **Dott. Loredano Giorni – Regione Toscana.**
- (All. 11)**

Il Ministro GNUDI pone all'esame il punto 11 all'o.d.g. che reca: Parere sullo schema di decreto del Ministro dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti che modifica i D.M. del 28 dicembre 2007 e del 7 maggio 2010 relativi alla presentazione dei progetti a favore dei distretti industriali e al riparto delle risorse per l'anno 2008.

Il Presidente ERRANI a nome delle Regioni esprime il parere favorevole sulle proposte di modifiche che il Ministero dell'Economia e finanze ha richiesto sul testo pervenuto dal MISE in data 30 marzo 2012.

Il Sottosegretario CERIANI evidenzia che sussiste una questione afferente l'articolo 3 relativo alla copertura finanziaria, poiché le somme assegnate alle Regioni sono cadute in perenzione.

Il Presidente ERRANI chiede ulteriori chiarimenti di merito.

Il Ministro GNUDI specifica che l'articolo 3 è stato cassato.





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

Il **Presidente ERRANI**, specificando che le Regioni si sono già espresse favorevolmente durante la Conferenza del 4 aprile 2012, conferma il parere favorevole delle Regioni anche sulle modifiche proposte dal Ministero dell'economia e finanze.

Pertanto la **Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano**

- **ESPRIME PARERE FAVOREVOLE** Nei termini indicati in premessa, ai sensi dell'articolo 1, comma 890 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sullo schema di decreto del Ministro dello sviluppo economico che modifica il D.M. del 28 dicembre 2007 e il D.M. 7 maggio 2010 relativi alla presentazione dei progetti a favore dei distretti industriali e al riparto delle risorse per l'anno 2008.
(All. 12)

Il **Ministro GNUDI** pone all'esame il punto 12 all'o.d.g. che reca: **Accordo sul piano di filiera del legno**.

Il **Presidente ERRANI** esprime l'avviso favorevole all'accordo.


Pertanto la **Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano**

- **SANCISCE ACCORDO** sul Piano della filiera del legno, nella stesura di cui alla richiamata nota ministeriale n. 6210, nei termini di cui in premessa.
(All. 13)

Il **Ministro GNUDI** pone all'esame il punto 13 all'o.d.g. che reca: **Intesa sullo schema di decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali concernente "Modifica Piani assicurativi agricoli 2011 e 2012"**.

Il **Presidente ERRANI** esprime l'avviso favorevole all'intesa così come definita nell'ultima stesura inviata dalla Segreteria di questa Conferenza.

Pertanto la **Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano**





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

- **SANCISCE INTESA** sullo schema di decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali concernente “Modifica Piani assicurativi 2011 e 2012”, nella stesura del 13 aprile 2012, di cui alla nota ministeriale n. 6306.
(All. 14)

Il **Ministro GNUDI** pone all'esame il punto 14 all'o.d.g. che reca: **Intesa sullo schema di decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 1, comma 1074 della legge 27 dicembre 2006 – Fondo per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile in agricoltura- Ripartizione fondi 2011 - settore agricoltura.**

Il **Presidente ERRANI** esprime l'avviso favorevole all'intesa con la richiesta al Ministro di poter disporre di un rapporto informativo sulla ripartizione e sull'utilizzo delle risorse, atteso che le misure di cui trattasi riguardano ambiti d'interesse regionale, sui bandi per i programmi di sviluppo rurale (PSR).

Il **Ministro GNUDI** assicura l'impegno del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali ad ottemperare la richiesta formulata dal Presidente Errani.

Pertanto la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano

- **SANCISCE INTESA** sullo schema di decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 1, comma 1074 della legge 27 dicembre 2006 – Fondo per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile in agricoltura – Ripartizione fondi 2011 – settore agricoltura.
(All. 15)

Il **Ministro GNUDI** pone all'esame il punto 15 all'o.d.g. che reca: **Intesa sullo schema di decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali concernente “Misure urgenti per il miglioramento del sistema di controllo come disciplinato agli artt. 27 e seguenti del Reg. (CE) n. 834/2007 e relativi regolamenti di applicazione” in materia di produzione biologica”.**

Il **Presidente ERRANI** esprime l'avviso favorevole all'intesa così come definita nella stesura concordata.

Pertanto la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

- **SANCISCE INTESA** sullo schema di decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali concernente “Misure urgenti per il miglioramento del sistema di controllo come disciplinato agli artt. 27 e seguenti del Reg. (CE) n. 834/2007 e relativi regolamenti di applicazione” in materia di produzione biologica” nella stesura ministeriale di cui alla nota protocollo n. 6303 del 13 aprile 2012, nei termini di cui in premessa.
(All. 16)

Il Ministro GNUDI pone all'esame il punto 16 all'o.d.g. che reca: **Informativa sulla ratifica del Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 5431 del 30 marzo 2012 recante “Proroga del termine per le consegne di tabacco di cui all'articolo 7 del decreto ministeriale 29 luglio 2009, concernente disposizioni per l'attuazione dell'art. 68 del Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio del 19 gennaio 2009”.**

Il Presidente ERRANI prende atto e condivide i contenuti del decreto.

Pertanto la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano

- **PRENDE ATTO** del Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 5431 del 30 marzo 2012 recante “Proroga del termine per le consegne di tabacco di cui all'articolo 7 del decreto ministeriale 29 luglio 2009, concernente disposizioni per l'attuazione dell'art. 68 del Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio del 19 gennaio 2009”.
(All. 17)

Il Ministro GNUDI pone all'esame il punto 18 all'o.d.g. che reca: **Parere sullo schema di decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in materia di adozione di nuovi modelli di rilevazione economica Conto economico (CE) e Stato patrimoniale (SP) delle aziende del servizio sanitario nazionale.**

Il Presidente ERRANI esprime il parere favorevole sullo schema di decreto nella versione concordata in sede tecnica, con la raccomandazione che i Ministeri competenti procedano rapidamente alla codifica delle voci dei nuovi modelli, al fine di permettere alle Regioni di procedere tempestivamente all'adeguamento dei propri piani dei conti.

Pertanto la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

- **ESPRIME PARERE FAVOREVOLE** sullo schema di decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in materia di adozione di nuovi modelli di rilevazione economica Conto economico (CE) e Stato patrimoniale (SP) delle aziende del Servizio sanitario nazionale nel testo trasmesso con la lettera del 17 aprile 2012 citata in premessa e, relativamente all'articolo 3 dello schema in parola, nella nuova formulazione di cui alla lettera del 19 aprile 2012 pure citata in premessa
(All. 18)

Il **Presidente ERRANI** consegna due documenti afferenti la PAC: il primo riguarda il negoziato con la Commissione europea per quanto attiene la pesca **(All. 19)**; il secondo riguarda un contributo delle Regioni sulla riforma generale della PAC. **(All. 20)**

Il **Ministro GNUDI** prende atto di quanto rappresentato dal Presidente Errani e, ringraziando per la partecipazione, chiude la seduta alle **ore 16,10**.

IL SEGRETARIO
Cons. Ermenegilda Siniscalchi



IL PRESIDENTE
Dott. Piero Gnudi



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

DISTINTA DEGLI ALLEGATI

P. 17	ALL. 1	REP. ATTI N. 96/CSR DEL 19 APRILE 2012
P. 1	ALL. 2	REP. ATTI N. 97/CSR DEL 19 APRILE 2012
P. 2	ALL. 3	REP. ATTI N. 101/CSR DEL 19 APRILE 2012
P. 3	ALL. 4	REP. ATTI N. 98/CSR DEL 19 APRILE 2012
P. 4	ALL. 5	REP. ATTI N. 100/CSR DEL 19 APRILE 2012
P. 5	ALL. 6	REP. ATTI N. 99/CSR DEL 19 APRILE 2012
P. 6	ALL. 7	REP. ATTI N. 104/CSR DEL 19 APRILE 2012
P. 7	ALL. 8	REP. ATTI N. 94/CSR DEL 19 APRILE 2012
P. 8	ALL. 9	REP. ATTI N. 89/CSR DEL 19 APRILE 2012
P. 9	ALL. 10/a ALL. 10	DOC. CINSEDO REP. ATTI N. 102/CSR DEL 19 APRILE 2012
P. 10	ALL. 11/a ALL. 11	DOC. CINSEDO REP. ATTI N. 95/CSR DEL 19 APRILE 2012
P. 11	ALL. 12	REP. ATTI N. 88/CSR DEL 19 APRILE 2012





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

P. 12	ALL. 13	REP. ATTI N. 90/CSR DEL 19 APRILE 2012
P. 13	ALL. 14	REP. ATTI N. 91/CSR DEL 19 APRILE 2012
P. 14	ALL. 15	REP. ATTI N. 92/CSR DEL 19 APRILE 2012
P. 15	ALL. 16	REP. ATTI N. 103/CSR DEL 19 APRILE 2012
P. 16	ALL. 17	REP. ATTI N. 105/CSR DEL 19 APRILE 2012
P. 18	ALL. 18	REP. ATTI N. 93/CSR DEL 19 APRILE 2012
P. NON ISCRITTO ALL'O.D.G.	ALL. 19	DOC. CINSEDO (FONDO EUROPEO PER LA PESCA)
P. NON ISCRITTO ALL'O.D.G.	ALL. 20	DOC. CINSEDO (CONTRIBUTO REGIONI ALLA PAC)

